

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 110/CGF – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2010

I° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGO - Rappresentante A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/A.C. RIMINI DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

Con atto del 18.11.2010, la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010) con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla società A.C. Rimini 1912, è stata irrogata, a carico della Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., la punizione sportiva della perdita della gara Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D./A.C. Rimini 1912 del 31.10.2010, con il punteggio 0-3.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte della Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010 del Comitato Interregionale che impone che, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi;
- 2 nati dal 1° gennaio 1991 in poi;
- 1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Secondo l'assunto di parte ricorrente, la presunta violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010 del Comitato Interregionale, il cui contenuto è stato sopra riprodotto, si sarebbe verificata per un breve arco temporale (precisamente dal 27° al 31° minuto del primo tempo di giuoco) ovvero per il lasso di tempo intercorrente tra la prima sostituzione (quella del calciatore n. 1, Pezone Francesco, con il calciatore n. 12, Zoghaib Luca) e la seconda (quella del calciatore n. 2, Salvatore Francesco, con il calciatore n. 13, Berardi Stefano); periodo di tempo nel corso del quale, peraltro, il gioco rimaneva costantemente interrotto.

La tesi della ricorrente non ha pregio.

In via preliminare, deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dalla lettura del referto arbitrale emerge inequivocabilmente che le sostituzioni, sopra menzionate, non sono state effettuate contestualmente.

Orbene, il Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010 del Comitato Interregionale recita testualmente che le società *“hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro giocatori giovani”*, distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Com. Uff..

All'espressione *“per l'intera durata delle stesse”* non può essere attribuito *“altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole”* (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); non vi è, pertanto, chi non veda come la presenza di almeno quattro giocatori giovani, distinti in relazione alle fasce d'età indicate nel predetto Com. Uff., debba essere assicurata per tutta la durata della gara ed in ogni momento della stessa.

Né, al proposito, alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza, particolarmente valorizzata dall'odierna ricorrente, che nel periodo intercorrente tra la prima sostituzione (che ha determinato la violazione, da parte Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., della regola di cui al Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010) e la seconda (con la quale è stata ripristinata l'osservanza della prefata regola), il giuoco sia rimasto costantemente interrotto.

In merito, giova osservare che, nello sport del calcio, le interruzioni del giuoco fanno parte della durata della gara, per come definita dalla Regola n. 7 del Regolamento del giuoco del calcio.

Alla luce di quanto sopra, non si può che concludere nel senso che, nel corso della gara Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. - A.C. Rimini 1912 del 31.10.2010, la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha violato la regola di cui al Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010, con la inevitabile conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dallo stesso Com. Uff., all'inosservanza della predetta regola consegue la sanzione della perdita della gara, per come previsto dall'art. 17, comma 5, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO S.S.D. SAPRI CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S.D. SAPRI CALCIO/FORZA & CORAGGIO BN DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)

1. Con atto in data 25 ottobre 2010 la S.S.D. Sapri Calcio s.r.l. ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo, presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 6 ottobre 2010, con cui in accoglimento del ricorso proposto dalla A.S.D. Forza e Coraggio BN, veniva irrogata alla S.S.D. Sapri la sanzione sportiva della perdita della gara Sapri/Forza e Coraggio del 5 settembre 2010, valevole per la 1^a giornata di Campionato di Serie D, 2010-2011, Girone I. La ragione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, era individuata nella presunta posizione irregolare dei calciatori Mariniello Nicola e Izzo Pasquale, che avevano partecipato alla gara.

La vicenda sulla quale è intervenuta la decisione del Giudice Sportivo può sintetizzarsi come segue.

La società Forza e Coraggio aveva sollecitato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere la S.S.D. Sapri, fatto partecipare alla stessa due calciatori - Mariniello Nicola, nato il 5 giugno 1977 e Izzo Pasquale, nato il 19 settembre 1982 - che non ne avevano titolo in quanto squalificati. In particolare si sottolineava che al Mariniello, con Com. Uff. n. 38/CLT del 23 ottobre 2009, era stata inflitta la squalifica per una giornata nella gara Taranto/Aversa Normanna del 22 ottobre 2009 Lega Pro, gara conclusasi con il punteggio di 3 a 0 e valevole per la fase finale di "Coppa Italia Lega Pro". Al calciatore Izzo, con Com. Uff. n. 8 del Comitato Interregionale dell'1 settembre 2010, era stata inflitta la squalifica per due giornate per la gara Sapri/Battipagliese, conclusasi con il punteggio di 3-4 e valevole per il primo turno di Coppa Italia Dilettanti.

La S.S.D. Sapri Calcio replicava deducendo la piena regolarità della posizione dei due

calciatori; in particolare poneva in evidenza che le squalifiche loro inflitte dovevano essere scontate soltanto ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato, in forza del principio dell'autonomia delle sanzioni di cui all'art. 19 commi 11.1 e 11.3 C.G.S..

2. Il Giudice, con la decisione impugnata, osservava che ai fini della decisione del reclamo fosse necessario in punto di diritto prendere le mosse dall'art. 22 C.G.S. che ai commi 3, 4, 5 e 6 detta le regole in base alle quali i calciatori sono tenuti a scontare le sanzioni loro comminate.

Dalla lettura di detta norma - evidenziava il Giudice Sportivo - emergono due principi fondamentali:

a) quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata, sanzione che in ogni caso va scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza;

b) quello della separazione delle competizioni, in forza del quale si tende a fare in modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la sanzione.

Nel caso in esame non era possibile fare scontare le sanzioni nell'ambito degli stessi tornei nei quali il comportamento non corretto dei calciatori era stato posto in essere, dal momento che le squadre presso cui essi militavano erano state eliminate da quei tornei. L'unica possibilità, pertanto, per garantire la esecuzione della sanzione irrogata era che questa fosse scontata nella prima gara ufficiale della squadra successiva di appartenenza dei calciatori.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte il reclamo veniva quindi accolto in quanto i calciatori Mariniello Nicola e Izzo Pasquale nel momento in cui hanno disputato la gara contro la Forza e Coraggio non avevano scontato le sanzioni disciplinari loro inflitte.

3. Propone ricorso alla Corte la S.S.D Sapri la quale sostiene che la decisione impugnata vada riformata in quanto la posizione dei calciatori della S.S.D. Sapri Calcio S.r.l. sigg. Mariniello Nicola ed Izzo Pasquale in occasione dell'incontro in questione era regolare.

Gli stessi, in particolare, potevano certamente essere utilizzati dalla società di appartenenza nella gara de qua, in quanto le squalifiche oggetto del contendere erano relative ad incontri di Coppa Italia (rispettivamente di Lega Pro e di Serie D).

Conseguentemente, assumeva rilievo ed operatività, nel caso di specie, il principio giuridico-sportivo che va sotto il nome di "separazione delle sanzioni" e che trovasi codificato nell'art. 19 commi 11.1 e 11.3 C.G.S..

Più precisamente, il comma 11.1 recita testualmente: "Le sanzioni di cui alle lettere a) [ammonizione], b) [ammonizione con diffida], c) [ammenda], d) [ammenda con diffida], e) [squalifica per una o più giornate di gara] del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni".

Il successivo comma 11.3, a sua volta, statuisce: "*Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni*".

La prescrizione è, poi, ribadita più volte dallo stesso legislatore sportivo, anche e soprattutto a proposito dei residui di squalifica, disciplinati dall'art. 22, comma 6 C.G.S. nel quale, appunto, rimane "*ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3*".

Conclusivamente affermava la reclamante che, alla luce del combinato disposto dell'art. 19 commi 11.1 e 11.3 e dell'art. 22 comma 6 C.G.S., i calciatori Mariniello ed Izzo, squalificati per gare di Coppa Italia, avrebbero dovuto e/o dovranno scontare le squalifiche medesime solo ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato.

Qualora ciò non fosse possibile, in tutto od in parte, nella corrente stagione agonistica, sui calciatori in parola rimarrebbe pendente l'eventuale residuo anche nella Coppa Italia della prossima Stagione Sportiva (non a caso, l'art. 22 comma 6 parla di "*stagione o ... stagioni successive*").

Ha replicato la Forza e Coraggio con memoria difensiva, sottolineando che l'art. 19, comma 11.1, C.G.S. dispone che "*le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d, e del comma 1, inflitte dagli*

organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia, delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine, le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte, in ragione delle diverse leghe organizzatrici delle singole manifestazioni".

L'art. 22 comma 6, C.G.S. dispone a sua volta che *"le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o stagioni successive"*.

La norma precisa, altresì, che *"qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma dello stesso art. 22, per le residue giornate di gara, nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza ..."*.

Essa prosegue, con specifico riferimento alla separazione delle competizioni, che *"La distinzione prevista dall'art. 19 comma 11.1 ultima parte non sussiste, nel caso che, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia, in relazione alla quale sono state inflitte"*.

La deroga al principio di cui all'art. 19, comma 11.1, C.G.S., è appunto determinata dall'esigenza di evitare che, a causa della mancata partecipazione, oppure, in alternativa, in ragione della non possibilità di partecipazione del tesserato della nuova società alla stessa competizione (Coppa Italia), il provvedimento di squalifica del calciatore non abbia più possibilità di essere scontata.

Conclude la convenuta che alle gare ufficiali, se si accedesse ad una diversa interpretazione, parteciperebbero calciatori colpiti da squalifica, per un periodo temporale che potrebbe essere addirittura indefinito.

4 - La Corte ritiene di dover condividere le considerazioni esposte dalla reclamante.

In realtà è assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le squalifiche comminate a carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione nella quale erano state inflitte. E' pur vero che in casi del tutto eccezionali il principio della effettività delle decisioni ha consentito il superamento del principio suddetto; ma trattasi pur sempre di prospettazioni del tutto ipotetiche e, comunque, certamente non rilevabili nella specie.

In sostanza i calciatori Mariniello e Izzo erano stati squalificati in occasione di una gara di Coppa Italia, e in una gara di Coppa Italia dovranno scontare le sanzioni.

Conclusivamente il reclamo della S.S.D Sapri Calcio merita accoglimento con conseguente riforma della decisione impugnata, e quindi con la ratifica del risultato acquisito sul campo della gara disputata il 5 settembre 2010.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'S.S.D. Sapri Calcio S.r.l. di Sapri (Salerno) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 2 - 2 conseguito sul campo nella gara su indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

4) RICORSO SIG. MARINO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DEL TRENINO ALTO ADIGE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER GIORNI 60, INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 25.10.2010)

Svolgimento del procedimento:

Pronunciando a seguito di rinvio da queste Sezioni Unite, la Commissione Disciplinare Nazionale, con deliberazione del 25 ottobre 2010, dichiarava Francesco Marino colpevole dei fatti contestatigli con l'atto di deferimento della Procura Federale e gli applicava la sanzione (già espiata) della sospensione per 60 giorni.

Il procedimento nei confronti dell'odierno appellante, che dal 2006 al 23 luglio del 2008 aveva ricoperto la carica di presidente del Comitato Regionale AIA del Trentino Alto Adige, traeva origine da una relazione ispettiva federale sull'attività gestoria e contabile del Comitato presieduto dal Marino che si era concentrata sull'esame della evoluzione delle anomalie riscontrate al termine di una precedente visita ispettiva nonchè di una segnalazione effettuata dal nuovo presidente poche settimane dopo l'assunzione dell'ufficio.

Veniva, pertanto, avviata l'indagine della Procura federale al cui esito si redigeva l'atto di deferimento che qui rileva nel quale venivano addebitati all'odierno appellante molteplici profili di violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S., con riferimento all'art. 17, commi 2 e 3 del Regolamento A.I.A. in relazione alla sua amministrazione del Comitato Regionale AIA del Trentino Alto Adige che aveva prodotto "evidenti anomalie gestionali, contabili ed amministrative", analiticamente descritte.

In particolare, si contestava al Marino il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie nei confronti di prestatori di servizi a favore del Comitato stesso, l'incompleta erogazione alle Sezioni arbitrali collegate dei contributi ordinari per il 2008 nonché di quelli per le designazioni arbitrali per la Stagione Sportiva 2007/2008, il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, l'omessa registrazione dei dati relativi ai rimborsi per le spese arbitrali della stagione prima indicata, la mancata deliberazione del contributo straordinario per le spese di trasloco della sede del Comitato, la mancata annotazione nelle scritture contabili di specifici debiti, la violazione di regole contabili con riguardo a determinati acquisti (schede telefoniche, beni mobili) e spese (non autorizzate o prive di note di giustificazione). Nell'atto di deferimento si poneva in rilievo che i fatti addebitati costituivano manifestazioni di condotte non conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità che ogni tesserato deve osservare in tutti i rapporti comunque riferibili alla propria attività nonché comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, avuto riguardo ai doveri funzionali dei Presidenti dei Comitati Regionali dell'A.I.A. in materia di impiego dei fondi a qualsiasi titolo da tali organi incamerati.

Nel corso del procedimento in sede di rinvio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, l'incolpato (già sottoposto al giudizio disciplinare dell'A.I.A., conclusosi con la riforma in grado d'appello, e conseguente proscioglimento, della decisione di primo grado che aveva affermato la responsabilità del Marino in relazione all'accusa, mossagli dalla procura arbitrale, di plurime violazioni della art. 40 comma 3 lett. a) del Regolamento A.I.A., e lo aveva condannato alla sospensione – interamente patita nelle more dell'impugnazione – tra il 28 settembre e il 27 novembre 2009) sia con difese scritte sia con discussione orale escludeva il carattere illecito delle

proprie condotte, che sarebbero state determinate da eventi ineluttabili e imprevedibili, tali da rendere operante l'esimente dello stato di necessità; l'incolpato prospettava, inoltre, il rilievo solo endosettoriale dei propri comportamenti, che sarebbero stati privi di interesse in ambito federale.

Il Giudice di primo grado, rilevato che la questione della giurisdizione era stata definitivamente risolta in virtù della decisione di queste Sezioni Unite del 30 giugno 2010 e considerata ammissibile la produzione in giudizio dei documenti acquisiti nel corso della visita ispettiva, dei quali l'incolpato aveva avuto piena cognizione, esercitando rispetto ad essi il proprio diritto di difesa, si pronunciava nel senso che l'attività istruttoria non aveva lasciato dubbi sulla sussistenza delle irregolarità di gestione addebitate, pur ritenendone notevolmente ridimensionata la gravità, che giustificava la sanzione (già scontata) della sospensione per 60 giorni.

Contro tale deliberazione l'incolpato proponeva reclamo davanti questa Corte e di essa chiedeva la riforma, in sintesi deducendo: 1) l'illegittimità della verifica ispettiva che ne avrebbe violato il diritto di difesa, non essendosi svolta in contraddittorio; 2) la insussistenza nel merito degli addebiti; 3) la correttezza del proprio operato; 4) la ricorrenza di cause esimenti, ed in particolare dello stato di necessità; 5) il contrasto di valutazione sulla stessa vicenda da parte degli organi di giustizia arbitrale e federale.

All'udienza di discussione del 2 dicembre 2010 partecipavano il reclamante e la Procura Federale, concludendo rispettivamente per l'accoglimento ed il rigetto dell'impugnazione.

Premesso che queste Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla rilevanza nel generale ambito federale delle condotte addebitate al reclamante, è da rilevare che sono senz'altro da rigettare i motivi di impugnazione relativi alla violazione del diritto di difesa, alla insussistenza degli addebiti, alla ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità.

Quanto al primo aspetto, la verifica ispettiva non costituì un sub procedimento ma il presupposto del procedimento disciplinare, formandone la *notitia criminis*.

Essa fu, pertanto, la genesi del procedimento e tutte le sue risultanze confluirono negli atti di indagine posti in essere dalla Procura Federale, rispetto ai quali è stata costantemente assicurata all'incolpato la possibilità di una piena difesa.

L'attività di indagine, capillare e minuziosa, ha inequivocamente dimostrato tutte le fallacie gestorie e contabili indicate nell'atto di deferimento: né il reclamante ha potuto persuasivamente e con efficacia probatoria dimostrarne l'insussistenza.

Al riguardo è sufficiente il riferimento alle reiterate, diffuse e non sanate carenze amministrative che hanno portato tanto ad esposizioni debitorie del comitato presieduto dal Marino quanto alla mancata erogazione di contributi a favore delle sezioni collegate.

Ed inoltre, non può in alcun modo ritenersi che le condotte in questione siano state determinate da stato di necessità, in quanto della esimente mancano gli elementi costitutivi, ed in particolare la prova che le azioni e le omissioni in questione siano state dettate dalla necessità di sottrarre l'autore ad un pericolo grave alla propria persona o alla propria libertà.

E', piuttosto, vero che l'origine delle condotte che qui rilevano va ravvisata in una gestione approssimativa e superficiale, per quanto non sintomatica di atteggiamento gravemente e inescusabilmente anti doveroso, rilevante sul piano dei principi dell'ordinamento federale generale.

Ciò premesso, queste Sezioni Unite ritengono che la sanzione più appropriata da applicare al reclamante debba essere quale della ammonizione, tenuto conto che la sua personalità, anche quale è emersa attraverso la appassionata attività difensiva, non ne rivela un indole strutturalmente scorretta o perseverante nella violazione di doveri funzionali, quanto una non particolarmente spiccata versatilità in compiti di amministrazione e direzione, come messo in rilievo nella sentenza di proscioglimento pronunciata in sede disciplinare arbitrale.

Del resto, il reclamante ha già scontato in ambito endosettoriale una non breve sospensione. Alla luce di queste considerazioni il limitato rilievo nel generale ambito federale delle condotte, associato alla emersione di una figura tutt'altro che improntata alla sistematica disapplicazione o elusione di precetti generali, giustifica la sostanziale mitigazione della pena, in questa sede individuata, come prima detto, nella ammonizione.

Va disposta, quale conseguenza del parziale accoglimento dell'impugnazione, la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Marino Francesco determina nell'ammonizione la sanzione da applicarsi al ricorrente. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

5) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SAMUEL ETO'O FILS, SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/INTERNAZIONALE DEL 21/11/2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

1. Con ricorso ritualmente proposto, l'Internazionale F.C. S.p.A. di Milano ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010), con la quale il Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Samuel Eto'o la squalifica per 3 giornate effettive di gara, unitamente all'ammenda di € 30.000,00, a seguito di prova televisiva giusta segnalazione del Procuratore Federale ai sensi dell'art. 35, comma 1.3, C.G.S., circa la condotta tenuta dal medesimo calciatore nell'incontro in oggetto, al 37° minuto del primo tempo, ai danni del calciatore Bostjan Cesar in forza al Chievo Verona.

2. In particolare, riporta il Giudice Sportivo, le immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, documentavano che, nelle circostanze segnalate, l'arbitro assegnava alla squadra nerazzurra un calcio di punizione per un fallo subito dal calciatore Eto'o, nella zona centrale del campo, da parte del calciatore Clivense Cesar.

In attesa della ripresa del gioco, Cesar si portava nei pressi della propria area di rigore e in tale frangente veniva raggiunto dall'attaccante interista che, repentinamente, chinando in avanti il capo, lo colpiva con una testata al petto, facendolo cadere dolorante al suolo.

L'arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare atteso che la sua attenzione, e quella dei suoi collaboratori della quaterna, era rivolta "a controllare altre zone del terreno di giuoco", come peraltro precisato dal direttore di gara Gianluca Rocchi con apposita mail di chiarimento su richiesta dell'Ufficio del G.iudice Sportivo.

Quest'ultimo, con la decisione avversata, ha ritenuto che il riprovevole gesto compiuto dall'attaccante nerazzurro integrasse gli estremi di quella "condotta violenta", sanzionabile ai sensi del Codice in base alla prova televisiva, e connotata, non da ultimo, da intenzionalità e potenzialità lesiva.

Ne è conseguita, dunque, l'affermata ammissibilità della prova televisiva (art. 35.1.3 C.G.S.) e la sanzionabilità del comportamento ai sensi dell'art. 19.4, lett. b), C.G.S..

La segnalazione depositata nei termini dalla società milanese, con annessa ulteriore documentazione televisiva circa il comportamento antecedente dei due calciatori coinvolti, è stata ritenuta irrilevante dal Giudice Sportivo, che, come accennato, ha inflitto al calciatore nerazzurro la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di €30.000,00.

3. Con il ricorso in trattazione, la società Internazionale F.C., premesso che non intende contestare l'ammissibilità della prova televisiva nella fattispecie, né sostenere che la condotta posta in essere dal calciatore Eto'o non rappresenti infrazione disciplinarmente rilevante e meritevole di

sanzione, ha concentrato le proprie argomentazioni difensive sulla “misura della pena”, che è stata determinata in prime cure senza tenere in debita considerazione alcune circostanze, in particolare:

- la provocazione subita da parte del calciatore del Chievo Cesar, che ha colpito con un pugno in testa il giocatore dell'Inter, con conseguente interruzione del gioco da parte dell'arbitro ed assegnazione di calcio di punizione in favore dei neroazzurri;

- l'immotivata ed ingiusta aggressione, dunque, messa in essere da Cesar;

- lo stato emotivo adirato di Eto'o dopo aver ricevuto il pugno;

- il nesso causale (e non di mera occasionalità, come invece sostenuto dal Giudice Sportivo) tra fatto provocante e condotta reattiva di Samuel Eto'o.

Sotto altro profilo, ma sempre ai fini della commisurazione in senso riduttivo della sanzione, viene richiamata l'attenzione sulla condotta generalmente tenuta dal calciatore sanzionato nel corso della sua carriera, e sul suo atteggiamento sempre tenuto come professionista e come uomo (finora non è stato mai espulso dal campo ed ha sopportato, senza reagire, non solo le “attenzioni” dei difensori avversari ma anche, non una volta sola, insulti razzisti) prima di questo comportamento, di cui comunque si ammette, ed anche lo stesso interessato l'ha fatto, l'assoluta censurabilità.

4. Il gravame può essere accolto solo in parte, nel senso che il calciatore può giustamente essere sanzionato con la sola squalifica minima edittale di n. 3 giornate effettive di gara, senza però sanzione pecuniaria aggiuntiva.

In effetti, può ritenersi verosimile che Eto'o abbia agito, con simile gesto violento ed inconsulto, a seguito della “provocazione” connessa al fallo subito da Cesar (peraltro visto dall'arbitro).

Tuttavia, l'estrema gravità della condotta, inequivocabilmente violenta, tradottasi nel grave gesto lesivo percepito dalla telecamera televisiva e non dal direttore di gara, comporta che nel bilanciamento delle possibili circostanze attenuanti ed aggravanti le prime non possano avere comunque il sopravvento.

Ciò posto, l'atteggiamento tenuto dal calciatore nel corso della sua carriera e non da ultimo quello concretizzatosi, dopo l'accaduto, nella spontanea formulazione di scuse pubbliche nei confronti degli altri protagonisti dell'incontro, dell'arbitro, della propria squadra e della propria società, tenendo espressamente conto anche dei giovani e di coloro che comunque si identificano in lui come modello, merita di essere apprezzato.

5. Conseguentemente, la Corte ritiene che nella specie debba applicarsi il minimo edittale della sanzione per le fattispecie di condotta violenta avverso altri calciatori, senza sanzioni aggiuntive.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano limita la sanzione inflitta al calciatore Samuel Eto'o Fils a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE KROLDROP PER SEGUITO GARA MILAN/FIORENTINA DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

Con ricorso ritualmente proposto la A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010), con la quale il Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Kroldrup la squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione, seguito incontro Milan/Fiorentina del 20.11.2010.

Con i motivi scritti, la ricorrente ha, nel merito, argomentato sulla non corretta qualificazione dell'espressione ingiuriosa proferita dal calciatore, diretta non all'arbitro bensì a sé

stesso, da intendersi non “vai a fare in ...”, come refertata, ma al differente “vaffan...”, come imprecazione personale dovuta al rammarico per il provvedimento sanzionatorio (cartellino giallo) subito, che avrebbe potuto benissimo evitare.

Ha, sul punto, osservato che la distanza che separava l'arbitro dal calciatore non aveva permesso al primo di comprendere né l'esatto contenuto della espressione né l'effettivo destinatario della stessa.

Si è, infine, doluta della eccessività della sanzione, atteso che la condotta non integra la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 19.4 lett. a) C.G.S..

Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento della delibera adottata dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della squalifica a quella ritenuta di giustizia, anche con commutazione di una giornata di squalifica nella sanzione della ammenda.

Alla seduta del 2.12.2010, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

E', pure, comparso il calciatore sanzionato il quale ha ribadito che l'espressione da lui proferita era rivolta a sé stesso per i motivi già esplicitati nel ricorso.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo le doglianze della ricorrente, che la sanzione irrogata al calciatore è il minimo edittale previsto proprio dall'art. 19.4 C.G.S. in caso di condotta ingiuriosa e/o irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IV Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Maurizio BORGIO - Componenti aggiunti: Dott. Maurizio DE FILIPPO, Dott. Gian Matteo CIAMPAGLIA, Prof. Mauro SFERRAZZA – Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

7) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E DEI SIGG.RI BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E L.R.P.T. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 – DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, CGS, IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETTERA C) PUNTO 1 DEL CU N. 117/A DEL 25.5.10 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

In data 4.11.2010 il Procuratore Federale F.I.G.C. proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che con proprio deliberato del 3.11.2010 aveva prosciolti i sigg.ri Benigni Roberto l.r.p.t della società Ascoli Calcio nonché il sig. Collina Massimo Consulente Amministrativo della predetta società nonché la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dalla violazione di cui all'art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al Titolo I paragrafo II lett. c) punto 1 del Com. Uff. 117/A del 25.5.2010 per non aver provveduto entro il termine del 6.7.2010 al disposto dell'art. 2447 c.c..

Visto l'atto di appello della Procura Federale, letta la memoria difensiva presentata dai Sigg.ri Benigni e Collina nell'interesse della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., sentite le argomentazioni difensive esposte dal legale dei tesserati e della società, che ha chiesto la reiezione

del ricorso della Procura Federale, tenuto conto, infine, della richiesta della stessa Procura che ha ribadito l'applicazione a carico degli appellati, rispettivamente della sanzione di 1 punto di penalizzazione per la società da scontarsi nel campionato in corso e di mesi 2 di inibizione per i sigg.ri Benigni e Collina, la C.G.F. ritiene fondato e meritevole di accoglimento il ricorso proposto.

Infatti la Commissione giudicante ha posto a fondamento della decisione di proscioglimento dei soggetti deferiti le seguenti testuali motivazioni: "Per quanto riguarda, invece, la contestazione che la società non abbia superato, entro il termine del 6.7.2010, quanto previsto dall'art. 2447 c.c. - a proposito del caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - bisogna rilevare che la società aveva effettivamente inviato tempestivamente alla CO.VI.SO.C. la comunicazione dell'avvenuto superamento della citata situazione prevista dall'art. 2447 c.c. e che le successive osservazioni svolte dalla CO.VI.SO.C. sono state superate dalla attestazione delle società di consulenza Bompani Audit che, ad integrazione e chiarimento di quanto comunicato per iscritto il 5.7.2010, con ulteriore relazione, datata 9.7.2010, ha certificato l'avvenuto superamento degli adempimenti previsti dal codice civile già entro il termine ultimo del 6 luglio; su tale base, infatti, il Consiglio Federale F.I.G.C. ha poi potuto accogliere il ricorso dell'Ascoli accordando la necessaria licenza nazionale per l'iscrizione al campionato di Serie B".

La richiamata decisione appare censurabile, e, quindi, meritevole di modifica, per quanto attiene alla valenza ed alla interpretazione della lettera della società di revisione Bompani del 5.7.2010 in relazione alla successiva specificazione fornita dalla medesima società in data 9.7.2010 a seguito dell'esclusione della società Ascoli Calcio dal Campionato professionistico ed alla lettera di richiesta di chiarimenti della CO.VI.SO.C. datata 7.7.2010.

Dalla lettura letterale della richiamata nota del 5.7.2010 si evince chiaramente che la Bompani Audit nel comunicare gli elementi richiesti non aveva provveduto ad effettuare alcun esame della posizione economico-finanziaria della società tanto è vero che si sentiva in dovere di precisare "*che la situazione contabile non è stata comunque oggetto di nostre specifiche verifiche*".

Ciò trova ulteriore conferma nella successiva lettera del 9.7.2010 nella quale la medesima società di revisione specificava che tale missiva veniva inviata ad "*integrazione e a chiarimento della precedente lettera del 5.7.2010*" comunicando, nel contempo, gli elementi contabili certi che dovevano essere trasmessi entro il giorno 6.7.2010. Ne discende, inequivocabilmente, che - alla scadenza del termine perentorio del 6.7.2010 fissato dalla normativa federale - la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. non aveva inviato alla CO.VI.SO.C. la comunicazione dell'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. (e risultante dalla situazione alla data del 31.12.2009) e, di conseguenza, a quella data non era in possesso di uno dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza.

Soltanto dopo il perfezionamento della violazione disciplinare, di carattere formale e pertanto definitivamente consumatasi alla scadenza del termine perentorio del 6 luglio, la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha finalmente fornito elementi integrativi e, a suo dire, risolutivi per ritenere superata la situazione prevista dall'art. 2447 c.c.

Invero, risulta *per tabulas*, da un lato, che con la dichiarazione del 5.7.2010 la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. non ha compiutamente adempiuto all'obbligo stabilito dalla normativa federale di attestare l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c., dall'altro che l'ulteriore comunicazione del 9.7.2010, ricevuta dalla CO.VI.SO.C. il 10.7.2010, è palesemente tardiva e quindi irrilevante ai fini del perfezionamento della violazione disciplinare contestata con il deferimento de quo.

La irrilevanza della nota del 9.7.2010 ai fini del perfezionamento della violazione disciplinare è confermata dagli atti richiamati in detta nota, e sul cui esame la società Bompani Audit dichiara di fondare le proprie conclusioni in ordine all'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. Tra tali atti figura la "relazione del 9.7.2010 del Collegio Sindacale", atto successivo rispetto alla scadenza del termine del 6.7.2010 di perfezionamento della violazione disciplinare. La posteriorità dell'atto dimostra, al di fuori di ogni ragionevole dubbio,

che la nota del 9.7.2010, fuori dal configurare mera interpretazione (o chiarimento) di quella in data 5.7.2010 (così come erroneamente affermato dalla Commissione Disciplinare Nazionale), racchiude una nuova valutazione compiuta dalla società di revisione dopo la scadenza del termine del 6.7.2010.

Per le ragioni sopra esposte, la decisione gravata merita di essere riformata in parte perché fondata su documentazione priva di autonoma valenza che ha comportato un'erronea applicazione della normativa di riferimento.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. 1 punto di penalizzazione e mesi 2 di inibizione ciascuno ai sigg.ri Benigni Roberto e Collina Massimo.

8) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. BENIGNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO S.P.A. E COLLINA MASSIMO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 14 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO: I) PARAGRAFO II), LETT. A) PUNTI 5 E 8; AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTI 1 E 2; AL TITOLO I) PARAGRAFO II) LETT. C) PUNTO 1, DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 2117/103PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

In data 10.11.2010 la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. in persona del presidente e l.r.p.t. signor Benigni Roberto nonché il signor Massimo Collina n.q. di Consulente amministrativo e l.r.p.t. della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. nonché l'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. proponevano ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, con proprio deliberato del 3.11.2010, aveva inflitto le seguenti sanzioni:

- al signor Benigni e al signor Collina l'inibizione per mesi 14 ciascuno da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. la penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e l'ammenda di €15.000,00.

Le sanzioni scaturivano:

A) per i due tesserati per aver violato il disposto di cui all'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo II), lett. a), punti 5 e 8, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2010 la prevista fidejussione bancaria a favore della F.I.G.C., la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino a marzo 2010; 2) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo IV) lett. a) punti 1 e 2 del su citato Com. Uff. del 25.5.2010 per non aver pagato, entro il termine del 25.6.2010, gli emolumenti ai suoi tesserati fino al marzo 2010 e i debiti sportivi nei confronti di F.I.G.C. e Leghe;

B) per la società Ascoli Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art 4, comma 1 C.G.S..

Lette le memorie difensive depositate dai soggetti sanzionati in data 10.11.2010, ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma delle sanzioni nei confronti dei sig.ri Benigni e Collina, nonché della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.

Sentito, altresì, il legale dei tesserati e della società che nel riportarsi al contenuto delle proprie memorie difensive, ha nuovamente richiesto l'annullamento delle sanzioni sia nei confronti dei tesserati che della società e, in via subordinata, la riforma degli addebiti contestati, la C.G.F. ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.

Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l'inosservanza da parte della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento.

A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa dei tesserati che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo oltre quanto disposto dai termini federali, né che la società non abbia potuto tempestivamente adempiere ai propri obblighi a causa della generale crisi economica del periodo storico o perché i termini imposti dal Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per i versamenti erano troppo ravvicinati per data di scadenza (30.6.2010). Tali argomentazioni, infatti, sono prive di fondamento in quanto come innanzi detto i termini fissati dalla normativa di riferimento sono perentori.

Né, d'altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione il mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed erariali con quella del mancato versamento delle spettanze dei calciatori. Tale tesi sostiene, erroneamente, che non trovandosi la società nelle condizioni di poter corrispondere gli stipendi, non sarebbe stata tenuta, conseguentemente, a versare agli enti preposti le afferenti ritenute erariali e previdenziali.

Tali affermazioni sono inconferenti rispetto alle disposizioni in oggetto. Trattasi, infatti, di fattispecie nettamente distinte e previste in 2 capi diversi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A: il mancato versamento delle ritenute è previsto infatti al paragrafo II, mentre la mancata corresponsione degli emolumenti è previsto dal paragrafo IV della medesima circolare. Gli stessi termini entro cui adempiere sono differenti - il 30.6.2010 per quanto attiene le ritenute, il 25 giugno per quanto riguarda gli emolumenti. Trattandosi di previsioni singole e diverse anche le relative scaturenti sanzioni sono singole e differenti.

Per le ragioni sopra esposte appare evidente che la decisione del Giudice di prime cure è esente da censura e pertanto condivisa da questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli.

Dispone incamerarsi tassa reclamo.

9) RICORSO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. FOGGIA S.P.A.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2081/96PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTO 7) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)**

Con rituale ricorso l'U.S. Foggia S.p.A. ha proposto gravame avverso le sanzioni:

1) inibizione per mesi 6 al signor Francavilla Giovanni, Amministratore Unico e Legale rappresentante dell'U.S. Foggia S.p.A.;

2) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2010/2011 alla società; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2081/96pf10-11/SP/blp del 14/10/2010 – per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I) paragrafo III) lett. b) punto 7) del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3/11/2010).

Con i motivi scritti ha eccepito:

a) l'eccessività e sproporzionatezza della penalizzazione irrogata sotto il profilo che la tardiva presentazione della fideiussione di €400.000,00 era dovuta ad un mero disguido tecnico in fase di disbrigo della pratica, ascrivibile, in via esclusiva, all'Istituto di Credito incaricato;

b) la non addebitabilità al dirigente Francavilla Giovanni della violazione ad esso contestata, atteso che, in data 23/06/10, aveva conferito procura speciale all'Avv. Michele Fabio Marseglia all'uopo delegato per l'adempimento.

Alla seduta del 2.12.2010, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo, quanto alla penalizzazione, per la rideterminazione della stessa applicando la sola ammenda, prosciogliendo il dirigente Francavilla da ogni addebito.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che la decisione gravata è correttamente motivata e immune da censure.

La documentazione allegata dalla ricorrente non appare idonea ad escludere la responsabilità del dirigente sanzionato atteso che non fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica in quanto è principio assoluto che la capacità giuridica è ben distinta dalla capacità di agire che, in sostanza, è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, con la conseguenza che, come nel caso di specie, il rilascio di una procura non trasferisce al procuratore diritti e doveri del mandante.

Quanto alla penalizzazione irrogata alla U.S. Foggia S.p.A., l'argomentazione è priva di pregio atteso il chiaro contenuto del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 in ordine alle violazioni previste dal titolo I) paragrafo III), lett. b) al quale, per brevità si rimanda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 19 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete